

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

LXII.

**SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1961**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI****

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modificazioni ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60. (2752) (1) . . . . .	633
PRESIDENTE . . . . .	633, 634, 635
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	634, 635
CODIGNOLA . . . . .	634, 635
BALDELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	634
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica (2092) . . . . .	635
PRESIDENTE . . . . .	635
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	635

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 (2752).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 ».

La proposta di legge, com'è noto, è già stata discussa, dopo la relazione svolta dall'onorevole Baldelli, nella seduta del 22 febbraio scorso. In sede di esame dell'articolo unico erano poi state richieste alcune informazioni al Governo relative allo stato attuale di questi Istituti superiori di educazione fisica, prima di decidere sul provvedimento in esame.

(1) Il titolo della proposta di legge è stato modificato in « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960 n. 1727 a diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Prima di dare la parola all'onorevole rappresentante del Governo, do nuovamente lettura dell'articolo unico:

« Ad integrazione dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, è riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Napoli, entro l'anno accademico 1959-60.

Gli allievi diplomati, di cui al comma precedente, sono ammessi al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dall'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Era stato chiesto quanti erano gli Istituti superiori di educazione fisica esistenti attualmente e legalmente riconosciuti tali e qual'era stata la relativa formula del riconoscimento. Posso rispondere oggi che gli istituti in questione sono i seguenti: l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, riconosciuto « pareggiato a tutti gli effetti » — questa è la formula usata — come si può rilevare dalla *Gazzetta ufficiale* che pubblica il relativo decreto presidenziale 10 dicembre 1959 n. 1429; l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, egualmente pareggiato, come da decreto presidenziale 1° febbraio 1960 n. 476; l'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna, il cui pareggiamento è attualmente in corso, essendo stato il relativo decreto già firmato dal Capo dello Stato e registrato dalla Corte dei conti; manca soltanto la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Vi è poi l'Istituto superiore di educazione fisica di Firenze che ancora non ha fatto domanda di pareggiamento.

I decreti presidenziali che dispongono per il pareggiamento usano sempre questa formula: « è pareggiato l'Istituto superiore di educazione fisica — di Torino, Bologna, Napoli, ecc. — secondo lo statuto allegato ». E vengono riportati quindi gli statuti degli istituti che sono in tutto identici a quello dell'I.S.E.F. di Roma. Il riconoscimento è chiesto dalla Direzione generale per l'istruzione superiore. L'ordinamento dei corsi e gli insegnamenti sono in tutto uguali. Ho qui a disposizione della Commissione copia dei vari numeri della *Gazzetta ufficiale* che riportano i relativi decreti.

Io penso pertanto che in questo caso in esame si debba usare non già il termine di « parificato », ma quello di « pareggiato ».

CODIGNOLA. Allora, in sostanza, se ho ben capito, l'unico istituto statale è quello di Roma!?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì.

PRESIDENTE. Peraltro, questi istituti hanno iniziato più tardi i corsi e quindi solo l'I.S.E.F. di Napoli ha rilasciato diplomi entro l'anno accademico 1959-60.

BALDELLI, *Relatore*. Quando abbiamo cominciato ad esaminare questa proposta di legge ci siamo preoccupati, credo, a giusta ragione, di vedere se i benefici, invocati con la proposta Titomanlio ed altri a favore dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Napoli, potevano e dovevano essere estesi anche ad altri istituti che avessero la stessa fisionomia e le stesse caratteristiche. A questo scopo io stesso avevo indicato l'opportunità d'una formula diversa da quella dal testo proposto, una formula cioè più generica, in cui si dicesse semplicemente che i benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, venivano estesi ai diplomati di istituti superiori di educazione fisica pareggiati a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

D'altra parte, nella precedente seduta, io stesso misi in guardia la Commissione sull'opportunità di verificare la sussistenza o meno delle stesse condizioni previste dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 nei confronti di altri istituti, sia per quanto concerne la circostanza che i diplomi agli allievi devono essere stati rilasciati entro l'anno accademico 1959-60, sia che gli allievi diplomati in quell'anno accademico fossero iscritti al primo anno dei corsi al momento in cui è andata in vigore la legge 7 febbraio 1958, n. 88.

A tutt'oggi abbiamo dunque questa situazione, che gli Istituti pareggiati, per i quali è già stato emesso e pubblicato il decreto di pareggiamento, sono due: quello di Napoli e quello di Torino. Inoltre, c'è un decreto in corso di pubblicazione, già firmato dal Capo dello Stato, relativo all'Istituto di Bologna. Peraltro, non è identica la situazione, o meglio la condizione, dei tre istituti per quanto concerne l'inizio della data di funzionamento: Napoli ha iniziato a funzionare nel 1957-58, Torino nel 1958-59 e Bologna nel 1959-60.

Dal che risulta, allora, che i soli allievi di Napoli si ritrovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, perché soltanto gli allievi di quell'istituto alla data dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, effettiva-

mente erano già iscritti ad un Istituto superiore di educazione fisica.

A questo punto il problema della formulazione dell'articolo unico della proposta di legge, o meglio, la scelta della formulazione, rappresenta soltanto una questione di natura formale, non ha più un significato specifico e sostanziale.

Potremmo quindi lasciare la formulazione dovuta all'onorevole Titomanlio, con qualche correzione, facendo cioè riferimento esplicito a Napoli, che è il solo istituto interessato al problema trattato dalla proposta di legge, oppure arrivare a una formulazione di carattere generico, la cui applicazione però sarebbe limitata a Napoli, perché solo Napoli si trova ad avere un istituto nelle circostanze previste dall'articolo 7 della più volte citata legge n. 1727.

Per l'appunto ho predisposto un emendamento conforme a questa seconda ipotesi e sul quale richiamo l'attenzione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo unico formulato dall'onorevole Baldelli e accettato dall'onorevole Titomanlio Vittoria:

« I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, si applicano ai diplomati dell'istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Napoli, a norma dell'articolo 18 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

Poiché non vi sono obiezioni e trattasi di articolo unico, il provvedimento sarà votato direttamente, a scrutinio segreto, alla fine della seduta.

**CODIGNOLA.** Vorrei ricordare all'onorevole Presidente, che nella seduta del 20 novembre 1959, noi votammo un ordine del giorno, approvato dalla Commissione, sottoscritto dalle varie parti politiche, con il quale si invitava il Governo ad autorizzare corsi estivi di educazione fisica. Mi risulta, ora, che corsi estivi per insegnanti di educazione fisica si stanno tenendo da parte dei provveditorati agli studi, senza tuttavia tener conto di quell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno da me citato invitava espressamente il Governo a volersi avvalere degli istituti superiori di educazione fisica esistenti, che sono poi quelli indicati dall'onorevole Badaloni, per la organizzazione di questi corsi estivi di educazione fisica.

Vorrei che queste informazioni mie non fossero esatte, perché ciò significherebbe altrimenti che non si è tenuto conto dei principi contenuti nell'ordine del giorno da noi votato e accettato pienamente dal Governo.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Non posso rispondere su questo argomento, onorevole Codignola, perché non sono in possesso di informazioni sufficienti al riguardo, dato che è un settore non affidato alla delega di mia competenza. Posso assicurare, comunque, che non mancherò di passare la richiesta di notizia al collega Sottosegretario, onorevole Elkan.

**PRESIDENTE.** A seguito delle modifiche apportate il titolo della proposta di legge va modificato in: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960 n. 1727 a diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### **Rinvio della discussione del disegno di legge: Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica (2092).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica » (2092).

Si tratta di un provvedimento di una certa urgenza e particolarmente atteso dagli ambienti interessati. Purtroppo, la sopravvenuta indisponibilità all'ultimissimo momento del Relatore onorevole Romanato non ci consente di ascoltare la sua relazione. D'altra parte, fra breve vi sarà una discussione in Aula che richiederà la presenza di molti membri della Commissione.

Ritengo pertanto che in queste circostanze si possa essere tutti d'accordo sulla opportunità di un breve rinvio della relazione sul disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960 n. 1727 a diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli ». (2752):

Presenti e votanti . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Limoni, Marotta Vincenzo, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 11,20.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI